

(N. 1254-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)  
del Senato della Repubblica il 1<sup>o</sup> marzo 1956*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari  
di giustizia) della Camera dei deputati il 19 aprile 1956 (V. Stampato N. 2103)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 APRILE 1956

Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione  
e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

*Articolo unico.*

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a venti per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

*Articolo unico.*

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero

non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.

non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*